

REGOLAMENTO DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DEL PIANO DELLA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE PUGLIA

Art. 1 Oggetto - Istituzione OIV

Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze e le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in seguito denominato OIV, a carattere collegiale, istituito ai sensi dell'art. 35 ter della legge Regione Puglia n. 4/2012 recante "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica". per il personale dei Consorzi di Bonifica della Regione Puglia.

L'OIV esercita in piena autonomia le attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Regione Puglia.

Art. 2 Composizione - Durata - Procedura di individuazione

1. L'OIV è organismo collegiale composto da tre membri nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dai Presidenti dei Consorzi di Bonifica della Regione Puglia, d'intesa tra loro.
2. L'incarico ha la durata di tre anni, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
3. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
4. La scadenza degli organi eletti non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. La revoca dell'incarico di uno o più componente dell'OIV, prima della scadenza, deve essere adeguatamente motivata.
5. I componenti dell'OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.
6. La nomina dei componenti dell'OIV avviene con procedura selettiva deve essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dei Consorzi di Bonifica della Regione Puglia.

7. Ai fini della nomina, i candidati, entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, dovranno produrre la seguente documentazione: a. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 2 dicembre 2016 "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance", corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; b. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sull'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'art.3 del presente Regolamento, corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; c. curriculum vitae.
8. Verrà istituita, all'uopo, apposita commissione composta dai legali rappresentanti (o loro delegati) dei Consorzi di Bonifica della Regione Puglia che, a seguito della elaborazione di due elenchi separati dei candidati ritenuti idonei rispettivamente per l'assunzione dell'incarico di Presidente e di Componente dell'OIV, procederà alla selezione dei curricula presentati dai soggetti interessati tra i quali, previo colloquio, saranno prescelti i membri da incaricare nel rispetto dell'equilibrio di genere.
9. I curricula e la deliberazione di nomina dei componenti dell'O.I.V. verranno pubblicati sui siti istituzionali dei Consorzi di Bonifica della Regione Puglia.
10. La valutazione della performance relativa a ciascun anno e ogni altro adempimento connesso alle sue funzioni sono effettuati dall'OIV in carica al momento.

Art. 3 Requisiti per la nomina

1. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina dell'OIV.
2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti fissati dal D.M. 2 dicembre 2016 "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance".
3. L'incarico di componente dell'OIV cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

Art. 4 Cause di incompatibilità

I candidati non devono rientrare nelle seguenti cause ostative e di conflitto di interessi:

- a) soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti l'incarico;
- b) trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- c) avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nel Consorzio di Bonifica della Regione Puglia presso cui deve essere costituito l'OIV, o con i componenti degli organi di indirizzo e di governo dell'ente;
- d) essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza dell'incarico;
- e) essere revisore dei conti presso uno dei Consorzi di Bonifica della Regione Puglia;
- f) non aver intrapreso contenziosi, anche di natura tributaria, contro i Consorzi di Bonifica pugliesi;

Art. 5 Funzioni dell'OIV

L'OIV esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare, dall'art. 35 ter della legge Regione Puglia n. 4/2012 riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance, con informativa alla struttura regionale competente in materia di Consorzi di Bonifica, in merito alle eventuali criticità riscontrate;
- presidio del processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell'Amministrazione nel suo complesso;
- validazione della relazione sulla qualità della prestazione;
- garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
- vigilanza sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;

- promozione ed attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- proposizione annuale della valutazione dei Direttori Generali ai Presidenti dei Consorzi.

Art. 6 Sede e funzionamento

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha sede presso gli uffici dei Consorzi di Bonifica della Regione Puglia, determinando di volta in volta la sede del Consorzio ove saranno svolte le riunioni che saranno ritenute valide con la presenza di almeno due componenti. In assenza del Presidente, le funzioni sono assunte dal componente più anziano.

Per l'espletamento delle sue funzioni, l'OIV potrà avvalersi delle strutture dei Consorzi ed ottenere i documenti necessari nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 Compenso

1. Ai Componenti dell'OIV è attribuito un compenso annuo lordo che viene stabilito con apposita deliberazione dei competenti organi dei Consorzi di Bonifica della Regione Puglia, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge e rimborso chilometrico in applicazione delle tabelle ACI per il raggiungimento della sede del Consorzio ove verrà fissata di volta in volta la riunione dell'OIV, partendo convenzionalmente dal capoluogo della Regione Puglia.
2. Al Presidente dell'OIV è riconosciuta una maggiorazione del 20% rispetto al compenso annuo lordo degli altri due componenti.
3. Il professionista incaricato sarà liquidato entro 60 gg. dalla presentazione in formato elettronico di specifico documento fiscale.
4. In caso di risoluzione anticipata dell'incarico, sarà liquidato unicamente il compenso dovuto per l'opera prestata sino al momento della rinuncia o della revoca dell'incarico.

Art. 8 Struttura tecnica di supporto

Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle strutture dei consorzi.

Art. 9 Decadenza e revoca

Il componente dell'OIV, decade:

- per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- per cancellazione dall'Elenco nazionale di cui al D.M. 2 dicembre 2016;

Il componente dell'OIV è revocabile, altresì, per gravi inadempienze o per inerzia. I provvedimenti che dispongono la revoca o la decadenza sono adottati dai Consorzi, previa contestazione dell'addebito, nel rispetto del contraddittorio.

Art. 10 Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.